



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 114 / SEG DEL 06/12/2022

* * * * *

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A SVOLGERE
SERVIZIO DI REPERIBILITA' DURANTE LA STAGIONE INVERNALE
2022-2023.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato come nell'organico del Comune di Malé sono previste fra l'altro le figure di un idraulico e cinque operai, di cui due specializzati e tre qualificati, i quali hanno, tra le varie mansioni previste, il compito di svolgere il servizio di manutenzione e pulizia delle strade comunali e di sgombero neve, con guida degli automezzi comunali adibiti a tale scopo, nonché di manutenzione della fognatura e dell'acquedotto comunale.

Evidenziato come da questa attività derivi un notevole risparmio per il Comune, oltre che una maggiore efficienza e puntualità del servizio considerato che, essendo Malé un paese particolarmente trafficato soprattutto nella stagione invernale, ove è notevole la presenza turistica, è indispensabile mantenere le strade perfettamente in ordine, sgombre dalla neve e sicure, mediante spargimento di sale deghiacciante e apposita ghiaia, nonché eseguire interventi alla fognatura e all'acquedotto comunale.

Dato atto dell'importanza di tali servizi e fatto presente che, soprattutto durante la stagione invernale, è necessario che vi sia la disponibilità continua di almeno un operaio comunale, in modo da garantire il servizio sia di sgombrò neve che di insabbiatura delle strade, anche durante la notte ed i giorni festivi.

Considerato che l'Amministrazione ha valutato attentamente il problema, cercando una soluzione che da un lato garantisca la sicurezza della viabilità e dall'altro rispetti quanto previsto negli articoli del Regolamento Organico del personale dipendente.

Considerato che le possibili soluzioni prospettate per garantire la continuità di detti fondamentali servizi, quali ad esempio l'assunzione di altre figure professionali, comportano enormi oneri per l'Amministrazione, mentre il non garantire prontamente lo sgombrò delle strade in caso di nevicate comporterebbe notevoli pericoli alla viabilità, nonché disservizi sia per la popolazione residente sia per i numerosi turisti che il paese ospita nei mesi invernali.

Ritenuto che l'unica soluzione percorribile per far fronte ad eventuali esigenze di prestazioni lavorative necessarie a garantire i servizi citati, sia l'autorizzare la squadra operai a svolgere durante il periodo invernale il servizio di reperibilità durante tutti i giorni, compresi eventuali festivi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 del vigente regolamento organico, che prevede "La Giunta comunale (alias Responsabile del servizio), per particolari esigenze di istituto, predetermina le aree di pronto intervento per le quali si renda necessario il servizio di pronta reperibilità al quale sono comandati, a turno, i dipendenti addetti ai relativi servizi. In caso di chiamata l'interessato dovrà, di norma, raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti".

Ritenuto precisare che, in caso di necessità, l'operaio in turno di reperibilità, può richiedere l'intervento degli altri colleghi. In questo caso, ai dipendenti che non risultano inseriti in turni di reperibilità, verrà riconosciuta l'indennità per immediato intervento ai sensi dell'art. 123 del vigente CCPL.

Richiamato, l'art. 42 del C.C.P.L. 2016-2018, sottoscritto in data 01.10.2018, relativamente al quale è stato assunto provvedimento di presa d'atto n. 167 dd. 01.10.2018, riguardante la reperibilità del personale dipendente, il quale prevede che la reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in caso di chiamata. I turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata settimanale per ciascun dipendente, fermo restando l'obbligo dell'avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.

Osservato che, il comma 5 dello stesso stabilisce testualmente: "Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità – di norma per non più di sette giornate al mese e di due fine settimana - compete un'indennità oraria di € 1,30. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di reperibilità ha durata non inferiore alle 12 ore. La frazionabilità in misura inferiore alle 12 ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti che sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.". Il comma 6 stabilisce inoltre che qualora il dipendente svolga nell'anno un numero di ore retribuite in turni in reperibilità superiore a 504, la misura dell'indennità di reperibilità sopra indicata, è maggiorata del 25% a partire dalle ore successive.

Sentita altresì la disponibilità degli operai comunali interessati cui affidare servizi di reperibilità, soggetti che si sono dichiarati favorevoli a detta soluzione, avendo tra l'altro confermato l'interesse ad iniziare subito il servizio.

Fatto presente che attualmente la durata delle prestazioni lavorative viene accertata mediante apposito strumento di rilevazione automatizzata;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 31.12.2023;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 e triennale 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 08.04.2022, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2022-2024;
- il decreto sindacale n. 6 del 1 luglio 2022, prot. n. 7950/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca fino a nuova determinazione;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, per quanto espresso in premessa, le maestranze operaie a svolgere, nei mesi invernali (periodo 28.11.2022 – 19.03.2023), il servizio di reperibilità per un periodo non superiore a giorni sette per ciascun mese, al fine di garantire il servizio di sgombero neve e di insabbiatura delle strade comunali così come qualsiasi altro intervento di emergenza che si renda necessario durante tale periodo, comprese le giornate festive, dando atto che tale servizio comporta l'intervento di un operaio.

2. Di dare atto che ai suddetti dipendenti viene corrisposto il compenso di reperibilità, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 42 del C.C.P.L. sottoscritto in data 01.10.2018.
3. Di dare atto altresì che ai dipendenti eventualmente chiamati in servizio e non inseriti in turni di reperibilità, verrà corrisposta l'indennità per immediato intervento nelle forme e con le modalità previste all'art. 123 del CCPL sopra citato.
4. Di impegnare/imputare la spesa presunta di Euro 4.500,00.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
5. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
7. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malé li, 06/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Franco Battisti

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2022	CAP 8112/11 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	10051.01.0008112011	44622	702,00
U	2023	CAP 8112/11 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	10051.01.0008112011	44622	3.798,00

Malé li, 06/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 13/12/2022

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti